

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		ALBORGHETTI ed altri: Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche (2837) .	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente e Relatore</i>	3, 6 8, 10, 13
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		BOSCO BRUNO	12, 13
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (<i>Approvato dal Senato</i>) (3784);		FORNER GIOVANNI	11
ANDÒ ed altri: Nuove norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107);		GEREMICCA ANDREA	6, 8
		GUARRA ANTONIO	8
		MEDRI GIORGIO	7
		RICCIUTI ROMEO	7
		SAPIO FRANCESCO	8, 10
		SATANASSI ANGELO	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che il deputato Ermelli Cupelli è sostituito dal deputato Quintavalla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (Approvato dal Senato) (3784); e delle proposte di legge Andò ed altri: Nuove norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107); Alborghetti ed altri: Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche », già approvato dal Senato nella seduta del 20 maggio 1986, e delle proposte di legge Andò ed altri: « Nuove norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 »; Alborghetti ed altri: « Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche ».

Ricordo ai colleghi di avere svolto la relazione il 26 giugno di quest'anno; alla ripresa autunnale dei lavori, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso, rispettivamente, un nulla-osta e

parere favorevole. Debbo dire che il nulla-osta della I Commissione affari costituzionali ha avuto un *iter* tormentato, in quanto tale Commissione stava per esprimere parere favorevole, ponendo però delle condizioni; successivamente tali condizioni sono state trasformate in osservazioni, infine è stato approvato a maggioranza il nulla-osta, che deve però intendersi riferito, (sempre secondo le intenzioni della I Commissione) esclusivamente al testo che ci è stato trasmesso dal Senato. La nostra Commissione ha quindi esaurito la discussione sulle linee generali.

Debbo comunicare che sono stati presentati diversi emendamenti (dei quali darò immediatamente lettura), ricordando ai colleghi che, ai sensi del nuovo regolamento, gli emendamenti possono essere presentati fino all'inizio della discussione, e che, pertanto, non potranno essere accettati emendamenti presentati in corso di seduta. Di tali emendamenti do ora lettura:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

GEREMICCA, SAPIO, POLESELLO.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: non economico, inserire le seguenti: nonché gli altri soggetti preposti alla realizzazione delle opere inserite nei programmi d'intervento straordinario nei territori meridionali.

1. 2.

SAPIO, POLESELLO, GEREMICCA.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: e l'eventuale progettazione.

1. 3.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, dopo la parola: originario, le seguenti: o purché l'impresa esecutrice associ nella esecuzione delle opere di cui trattasi, per un importo non inferiore al 20 per cento delle stesse, impresa avente sede legale o filiale, almeno da dieci anni nella provincia interessata all'opera.

1. 4.

FORNER.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) il lotto precedente non sia stato affidato a trattativa privata;

f) l'importo delle nuove opere non sia superiore a 5 miliardi di lire.

1. 5.

GEREMICCA, POLESELLO, SAPIO.

All'articolo 1, il comma 3 è così sostituito: L'affidamento ha luogo sulla base di progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante: l'affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo, fermo il limite del massimo importo affidabile ai sensi del precedente comma 1.

1. 6.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: progetti, aggiungere: esecutivi.

2. 1.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La direzione dei lavori resta affidata alla amministrazione od agli enti concessionari che potranno avvalersi anche di liberi professionisti.

2. 3.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: Il ricorso alle procedure di cui al precedente comma deve essere motivato.

2. 4.

FORNER.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: venti miliardi, con le parole: cinquanta miliardi.

2. 5.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: venti miliardi con le seguenti: trenta miliardi.

2. 6.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: loro consorzi e raggruppamenti temporanei con le altre: o a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o a raggruppamenti temporanei d'impresе iscritte a categorie diverse tra quelle previste nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

2. 12.

POLESELLO, GEREMICCA, SAPIO.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: progetti di massima, aggiungere: redatti dall'amministrazione anche con il ricorso a liberi professionisti singoli od associati.

4. 1.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I progetti devono essere redatti da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali.

4. 2.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 4, comma 6, la lettera d) è così sostituita: d) cinque membri in rappresentanza delle categorie dei costruttori, del movimento cooperativo, delle imprese a partecipazione statale e delle categorie professionali competenti indicate dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

4. 3.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 4, comma 6, aggiungere alla fine: e) due membri in rappresentanza degli ordini degli ingegneri e degli architetti.

4. 4.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 4, il comma 9 è così sostituito: Dopo l'affidamento il concessionario procede alla progettazione esecutiva avvalendosi di professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4.

4. 5.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 4, comma 10, sostituire le parole: non superiori del 25 per cento con le seguenti: non superiori del 15 per cento; e le parole: incrementato di non più del 25 per cento con le seguenti: incrementata non più del 15 per cento.

4. 6.

BOSCO BRUNO.

All'articolo 4, comma 10, sostituire le parole: del 25 per cento con le altre: del 15 per cento.

4. 7.

GEREMICCA, POLESELLO, SAPIO.

All'articolo 4, comma 10, sostituire le parole: ridotta del 50 per cento, con le seguenti: ridotta sino al 50 per cento secondo accordi stretti tra committente e professionista.

4. 8.

FORNER, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il prezzo stabilito dall'atto integrativo, a corpo fisso ed invariabile, è comprensivo di qualsivoglia compenso per revisione dei prezzi contrattuali.

4. 9.

GEREMICCA, POLESELLO, SAPIO.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

Le somme impegnate con procedure di cui ai precedenti articoli non possono superare il 40 per cento degli stanziamenti di ciascuna amministrazione per l'esecuzione dei lavori dell'anno finanziario considerato, esclusi quelli per ripristino, manutenzione e rinnovi.

4. 0. 1.

FORNER.

All'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione è fatta non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. 1.

BOSCO BRUNO.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le parole: « entro sei mesi dalla data dell'offerta » sono sostituite dalle seguenti: « alla data della consegna dei lavori ».

2. All'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora gli impianti tecnologici non siano scorporati dal complesso dell'opera ed il relativo importo sia superiore al 20 per cento di quello complessivo dell'opera, o a 200 milioni di lire, è altresì indispensabile anche l'iscrizione alla sottocategoria ed alla classifica corrispondenti agli impianti stessi ».

12. 0. 1.

SAPIO, POLESELLO, GEREMICCA.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 14.

1. Per la realizzazione di progetti di opere riconosciute di pubblica utilità ai

sensi della legislazione vigente i pareri od atti autorizzativi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, sono dati, se richiesti dai soggetti titolari dei progetti medesimi, in una conferenza di servizio. Alla conferenza di servizio pareri ed atti sopraindicati possono pervenire anche per corrispondenza.

2. La conferenza di servizio è indetta entro 30 giorni dalla richiesta dal prefetto della provincia in cui il progetto deve realizzarsi.

3. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbono rilasciare i pareri o gli atti di cui al precedente articolo 1 dovrà essere inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame almeno 30 giorni prima della data della conferenza di servizio.

4. La mancata partecipazione alla conferenza di servizio od il mancato inoltro per corrispondenza degli atti richiesti equivalgono a positivo assenso su pareri o sugli atti autorizzativi comunque denominati.

13. 0. 1.

BOSCO BRUNO.

ANDREA GEREMICCA. Ho avuto la possibilità di leggere gli emendamenti presentati soltanto questa mattina; mi sembra che gli stessi meritino una lettura più approfondita. Propongo pertanto di rinviare la discussione alla prossima settimana, procedendo nel frattempo ad un esame del complesso degli emendamenti in una sede più ristretta (che potrebbe essere anche quella di un gruppo informale di lavoro composto dal relatore, dai presentatori degli emendamenti e dai rappresentanti dei gruppi). Il rinvio che chiediamo non è dilatorio, in quanto ci impegnamo ad arrivare alla prossima settimana con un'approfondita istruttoria delle modifiche avanzate. Per quanto riguarda gli emendamenti del gruppo comunista, debbo dire che si tratta di modifiche che hanno avuto, a mio avviso, una sufficiente meditazione. Un emendamento riguarda la possibilità di ridurre la cifra per la quale si può fare la prosecuzione dell'appalto, fermo restando

che in via principale chiederemo però la soppressione dell'intero articolo, la cui formulazione ci sembra troppo rischiosa. Un altro emendamento riguarda la possibilità di oscillazione fra previsione generale di progetto e progetto esecutivo. Si tratta di questioni che erano state poste al Senato e che sono state riprese dalla I Commissione affari costituzionali, questioni sulle quali abbiamo anche chiesto il parere del relatore. Proseguendo sulla nostra linea di contributi positivi al miglioramento di questa norma, le abbiamo ripresentate: sono proposte serie ed impegnative. Tenendo conto del lungo *iter* di questo provvedimento, giustamente ricordato dal presidente, e del fatto che la nostra Commissione lo sta esaminando in sede legislativa, non intendo formalizzare una richiesta di costituzione di comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati, né avanzo alcuna « sfida » a metterli in votazione. Prospetto, invece, la possibilità di verificare che si possa giungere ad un accordo per apportare alcune correzioni migliorative al provvedimento; aggiungo, altresì, che sarebbe opportuno verificare, tramite opportuni contatti con il Senato, quali tempi comporterebbe una *navette* su punti limitati del provvedimento.

Questa è la proposta che io formulo, sperando in un suo accoglimento da parte degli altri gruppi presenti in Commissione; se non sarà possibile raggiungere tale accordo, ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Geremicca, il provvedimento in discussione, di cui lei ha richiamato il lungo *iter*, nel corso di un convegno organizzato dal partito comunista il 28 ottobre scorso, è stato presentato non certo come il toccasana risolutivo per accelerare il compimento delle opere pubbliche del nostro paese e per smaltire, quindi, l'enorme massa di residui passivi che si è andata formando nei vari settori che si interessano di opere pubbliche. Ciò non toglie che da tali settori del mondo della produzione e del lavoro sia stato riconosciuto un notevole valore accelerativo a questo provvedimento, al quale sta già per

far seguito un disegno di legge governativo di ben più ampio respiro, cioè quello preannunciato in materia di commissari alle opere pubbliche.

L'ufficio di presidenza della Commissione, svoltosi la scorsa settimana, anche per evitare che da parte governativa si potesse osservare che la Commissione di merito tardava ad esaminare un provvedimento tanto atteso, aveva fissato la seduta odierna — in un'ora, direi, alquanto insolita a causa dei concomitanti lavori d'Aula — per evitare che, altrimenti, l'esame del testo potesse essere rinviato fino alla fine del mese, poiché sembrava che la prossima settimana non avrebbe potuto essere utilmente impiegata in lavori di Commissione. Nella seduta di ieri sera, invece, la Conferenza dei capigruppo ha apportato modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea e, conseguentemente, nella prossima settimana la nostra Commissione potrà dedicarsi all'esame del provvedimento oggi in discussione. È solo in considerazione di ciò che, sia pure con difficoltà, accolgo la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Geremicca, a condizione, tuttavia, che si tratti di un rinvio brevissimo e finalizzato all'approvazione, sempre da parte della nostra Commissione in sede legislativa, del testo pervenutoci dal Senato, eventualmente corredato da ordini del giorno particolarmente significativi.

La domanda da porre all'onorevole Geremicca è, dunque, se per il gruppo comunista permangono le condizioni per il proseguimento dell'esame in sede legislativa. Mi limito soltanto ad aggiungere che, come è ovvio, l'approvazione di eventuali emendamenti comporterebbe non solo il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento — dove giungerebbe proprio in concomitanza con l'esame della legge finanziaria — ma probabilmente anche, da parte nostra, una nuova richiesta di parere alla I Commissione affari costituzionali.

GIORGIO MEDRI. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta avanzata dal collega Geremicca, che mi pare sia stata formulata nello spirito di collaborazione e di lealtà che ha sempre caratterizzato i rap-

porti all'interno di questa Commissione. Pur esprimendo delle riserve, soprattutto rispetto all'articolo 1, per le ragioni a tutti note si era giunti a constatare l'opportunità e la necessità di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento nel testo tramesso dal Senato, pensando di poter superare le difficoltà esistenti attraverso la definizione di una serie di ordini del giorno interpretativi. Gli emendamenti che sono stati oggi presentati offrono lo spunto per un'ulteriore riflessione, ma, come ha detto il collega Geremicca, a tal fine non è affatto necessaria la nomina formale di un comitato ristretto. Credo che il rinvio della discussione all'inizio della prossima settimana non creerà gravi problemi e renderà, invece, possibile valutare serenamente la portata politica degli emendamenti presentati e le conseguenze di una loro eventuale approvazione, nonché la possibilità alternativa di dare una certa interpretazione alla legge attraverso lo strumento, già ipotizzato, degli ordini del giorno.

ROMEO RICCIUTI. Signor presidente, colleghi, desidero dichiarare preliminarmente che aderisco completamente all'ordine del giorno predisposto dal collega Balzardi di cui tra poco si darà lettura. Dico, poi, che sono sorpreso di trovarmi ancora a discutere di un provvedimento che ha ormai più anni alle sue spalle e risente, ovviamente, dei tempi in cui è stato concepito e della grande prudenza con la quale si cominciava ad accostarsi a problemi di questo genere.

Nel momento in cui, però, il Governo ha assunto precisi atteggiamenti in relazione ad altri provvedimenti più coraggiosi di questo (mi riferisco all'istituzione del commissario per la realizzazione delle opere pubbliche), e il Ministero dei lavori pubblici accumula residui passivi — certamente non per sua colpa — che ammontano a migliaia di miliardi, stiamo ancora tentando di raggiungere l'accordo su un progetto di legge che non è più adeguato alle richieste del paese, richieste che intendono incentivare le opere pubbliche e utilizzare il volano delle stesse per una ripresa produttiva e occupazionale più accele-

rata. Sono quindi d'accordo sul fatto che dobbiamo essere prudenti, senza giungere ad uno scontro, ma occorre anche non ingigantire la realtà e non fare cedimenti sulle previsioni del testo in esame: se alcuni chiarimenti sono necessari, altrettanto necessario è procedere secondo il testo già approvato, e non inserire ulteriori « pastoie » che potrebbero rendere nullo il provvedimento che stiamo per approvare, vanificando cioè il suo scopo di accelerazione delle procedure.

ANTONIO GUARRA. Desidero dare l'adesione, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Geremicca: mi pare infatti che essa sia motivata da preoccupazioni fondate.

ANDREA GEREMICCA. Ringrazio i colleghi intervenuti per aver aderito alla mia proposta di rinvio. Al collega Ricciuti — magari per introdurre qualche spunto polemico — voglio fare osservare che vi sono degli emendamenti circa i quali bisogna decidere cosa fare: naturalmente, si può sempre stabilire di metterli ai voti e basta. Ma ci sono anche degli ordini del giorno, e può darsi che qualche emendamento possa essere trasformato in ordine del giorno, come pure può essere che l'atteggiamento di un certo gruppo sia connesso con il fatto di trovare o meno un equilibrio su talune questioni. Devo ancora chiarire che la richiesta di un breve rinvio alla prossima settimana non ha il significato, per il gruppo comunista, di una sospensione, ma di una fase operativa, per vedere (se ne potrà occupare il comitato ristretto, o il relatore d'intesa con i gruppi) come svolgere nel migliore dei modi i nostri lavori la settimana prossima, in modo da tenere una riunione non tesa, ma serena e produttiva. Ho visto, ad esempio, che il relatore ha predisposto un ordine del giorno in cui si tratta la famosa questione dei progetti di massima approvati, di cui all'articolo 1. Su tale questione, il nostro gruppo ritiene che ci si debba riferire solo ai programmi elabo-

rati prima dell'entrata in vigore della legge: si tratta, comunque, di un argomento su cui dobbiamo prendere una decisione, oppure dividerci con il voto. È in relazione a questo e ad altri problemi che ho avanzato la richiesta di rinvio: non certo per questioni interne al mio gruppo. Del resto, il gruppo comunista considera chiusa la fase della presentazione degli emendamenti, in quanto diversamente non avremmo la possibilità di riflettere sulle modifiche presentate. I nostri emendamenti verranno tra breve illustrati dal collega Sapio.

ANGELO SATANASSI. Sono favorevole alla proposta di rinvio — purché esso sia molto breve — avanzata dal collega Geremicca. Infatti, il Presidente del Consiglio ha già predisposto un testo che contempla il commissariamento di enti pubblici allo scopo di accelerare l'esecuzione di opere pubbliche: non vorrei che questo provvedimento fosse giustificato anche dal fatto che un disegno di legge, volto proprio ad accelerare le procedure per le opere pubbliche, giace alle Camere ormai da due anni, senza che si giunga ad alcuna conclusione.

Un tal modo di procedere — che può essere considerato autolesionistico — produce anche attacchi contro l'istituto parlamentare e ne offusca l'immagine, proprio in un momento in cui tutti dovremmo essere preoccupati di richiamare e difendere la centralità del Parlamento.

PRESIDENTE. Sulla base delle considerazioni emerse, propongo che, previa adozione come testo-base del provvedimento tramesso dal Senato, si passi all'illustrazione degli emendamenti presentati e che il seguito dei lavori sia rinviato a breve, in data da determinarsi a cura dell'ufficio di presidenza. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

FRANCESCO SAPIO. Il primo emendamento che abbiamo predisposto, soppressivo

dell'articolo 1, si pone come ipotesi preliminare a quella della modifica dello stesso articolo. I colleghi sanno che nel paese si è aperta una discussione molto accesa, promossa da ordini professionali, categorie imprenditoriali e associazioni culturali sui lavori della nostra Commissione, relativi alla nuova normativa sull'accelerazione delle procedure delle opere pubbliche. Per ultimo, persino su *L'Espresso* Giorgio Bocca, che mette bocca su tutto, pone sotto accusa da un lato i ministri che hanno firmato il provvedimento, dall'altro coloro i quali si accingono ad approvarlo. Bocca apprezza che il Presidente del Consiglio denunci i ritardi nella esecuzione delle opere pubbliche e la mancanza dei criteri per l'accelerazione delle opere stesse, ma critica che in risposta a questo atteggiamento — proprio dove più preoccupante è stato questo tipo di ritardo — alle amministrazioni locali preposte all'esecuzione delle opere pubbliche e inadempimenti si vada a « regalare » un provvedimento in base al quale queste amministrazioni non solo si riappropriano di poteri che il Presidente del Consiglio voleva « giustamente », secondo Bocca, eliminare, ma vengono addirittura premiate potendo raddoppiare o triplicare l'importo delle opere già iniziate a mezzo di trattativa privata. Ad avviso del giornalista Bocca, nel paese è nel Parlamento manca una opposizione che protesti contro questo modo di procedere. Ho riportato questa posizione polemica per far capire come vengono talvolta deformati i fatti, ma anche come i limiti del provvedimento al nostro esame siano stati, di fatto, oggetto di riserva del nostro gruppo, che ha già denunciato come l'attuale formulazione del provvedimento potrebbe farci correre seri rischi. Per tali motivi, invitiamo i colleghi a riflettere sull'articolato così come è; la sua formulazione, a nostro avviso, può permettere, effettivamente, che in alcune aree meridionali del nostro paese si rendano possibili azioni amministrative non sempre limpide, e che già nel passato sono state compiute in collusione con la mafia e la camorra. Si tratta di preoccupazioni che abbiamo sottoposto anche ai nostri colleghi della Commissione antimafia,

affinché ci esprimessero il loro parere sulla normativa in questione; in particolare, ci preoccupa il contenuto dell'articolo 1 con i riferimenti all'articolo 12 della legge n. 1 del 1978 (limiti relativi alla pubblicizzazione della facoltà per le amministrazioni di ricorrere per gli appalti a trattative private per lotti connessi con quello principale da prevedersi nel bando di gara originario, e relativi alla violazione dell'articolo 9, lettera G, della direttiva CEE n. 305). Riserve abbiamo anche nei confronti della circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici, che si riferisce a programmi già deliberati. È su questo quadro complessivo che intende appuntarsi la nostra critica. In pratica siamo disponibili a riconsiderare l'intero disposto dell'articolo 1, individuando tutte le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi di situazioni negative; siamo per la soppressione dell'articolo 1, ma la condizioniamo all'accoglimento degli altri emendamenti che intendo ora illustrare, affinché siano chiare le nostre proposte di miglioramento. Al primo comma dell'articolo 1 riteniamo sia giusto inserire il riferimento degli « altri soggetti preposti alla realizzazione delle opere inserite nei programmi di intervento straordinario nei territori meridionali »; questo per evitare che il completamento delle opere nelle aree meridionali possa essere rallentato per l'esclusione della procedura tecnica di tali nuovi soggetti che debbono realizzare le opere medesime.

Al secondo comma dell'articolo 1 presentiamo un emendamento tendente a rendere possibile l'estensione a trattativa privata dei lotti successivi al primo, solo nel caso in cui almeno il primo lotto sia stato aggiudicato con trattativa privata. Sempre alla norma in questione poniamo un altro limite: l'importo delle nuove opere non deve essere superiore a 5 miliardi di lire; si tratta di un tetto che dovrebbe servire ad evitare che l'estensione della procedura ad opere con importo superiore al tetto medesimo renda effettivamente inammissibile la violazione del principio della *par condicio*. A nostro avviso la modifica migliorativa che proponiamo consentirebbe un controllo oggettivo e bidimensionale sulle

opere da appaltare rientrando, almeno in parte, nello spirito della circolare n. 420 del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda l'articolo 2, abbiamo presentato al comma 1 un emendamento con il quale proponiamo di sostituire le parole: « loro consorzi e raggruppamenti temporanei » con le seguenti: « o a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o a raggruppamenti temporanei d'impresa iscritte a categorie diverse tra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ». Ciò consente di coprire tutta la gamma dei possibili operatori economici nella individuazione dei soggetti che possono concorrere all'esecuzione delle opere — e che saranno meglio definiti con la normativa dell'articolo 4.

Sempre con i colleghi Geremicca e Polesello, ho presentato due emendamenti all'articolo 4, che disciplina l'affidamento in concessione previsto dall'articolo 2. Con il primo di tali emendamenti proponiamo di ridurre la percentuale di variazione dell'ammontare del progetto esecutivo rispetto a quello di massima (servito per l'aggiudicazione della concessione), entro il quale è ancora compatibile la prosecuzione del rapporto tra l'amministrazione e l'impresa. Poiché l'incremento del 25 per cento previsto al decimo comma ci sembra eccessivo, proponiamo l'abbassamento di tale percentuale al 15 per cento.

Con il secondo emendamento proponiamo di aggiungere, alla fine dell'articolo 4, un comma che disponga che: « il prezzo stabilito dell'atto integrativo, a corpo fisso ed invariabile, è comprensivo di qualsivoglia compenso per revisione dei prezzi contrattuali ».

Infine, abbiamo presentato un articolo aggiuntivo all'articolo 12 con lo scopo di modificare due articoli della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Il primo di questi è l'articolo 3, che concerne l'accredito dell'anticipazione di cui al decreto del ministro del tesoro previsto dall'articolo 12, commi 6, 7, 8, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. In base a tale articolo l'anticipazione in questione è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua ri-

chiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta; noi proponiamo che l'anticipazione sia effettuata « alla data della consegna dei lavori ».

Il secondo articolo che intendiamo modificare è quello relativo all'albo nazionale dei costruttori, cioè l'articolo 7. L'ultimo comma prevede che, nel caso di opere rientranti nelle categorie tra quelle previste dalla tabella annessa alla legge n. 57 del 1962, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante debba richiedere nel bando di gara, ai fini della ammissione agli appalti, l'iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in fase di redazione del progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione alle altre categorie. Noi proponiamo di aggiungere una norma con la quale si imponga che, qualora gli impianti tecnologici non siano scorporati dal complesso dell'opera ed il relativo importo sia superiore al 20 per cento di quello complessivo dell'opera, o a 200 milioni di lire, è altresì indispensabile anche l'iscrizione alla sottocategoria ed alla classifica corrispondenti agli impianti stessi.

Riteniamo che con l'approvazione di questo pacchetto di emendamenti potrebbero, in qualche modo, ritenersi superati gran parte dei limiti denunciati nel provvedimento legislativo in esame.

PRESIDENTE. Pur comprendendo lo spirito che ha portato alla presentazione di tali emendamenti, devo dire che quest'ultimo mi sembra più bloccante che accelerativo. In passato decidemmo di prescrivere l'iscrizione solo in relazione al lavoro di maggiore importo poiché, nella pratica, può accadere che in mancanza di iscrizione non si possa fare il lavoro. Quella richiesta non è quindi certo un'accelerazione.

FRANCESCO SAPIO. Parlo di disciplina, non di accelerazione.

GIOVANNI FORNER. Prendo la parola per illustrare due gruppi di emendamenti,

quello di cui sono unico firmatario e quello di cui sono firmatario insieme ai colleghi Guarra e Boetti Villanis Audifredi.

Inizio dal primo gruppo. L'emendamento da me presentato all'articolo 1 trova fondamento nella preoccupazione — manifestata dal presidente nella sua relazione ed emersa anche in sede di discussione sulle linee generali — che le medie e piccole imprese possono essere emarginate a favore delle concentrazioni industriali di una certa entità. Per tale motivo propongo un correttivo, peraltro assai modesto, al primo comma dell'articolo 1, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « contratto originario », le seguenti: « purché l'impresa esecutrice associ nell'esecuzione delle opere di cui trattasi, per un importo non inferiore al 20 per cento delle spese, impresa avente sede legale o filiale, almeno da dieci anni, nella provincia interessata all'opera ». È pur vero che potrebbe verificarsi il caso che nella provincia interessata non esista un'impresa di medie e piccole dimensioni, ma si tratta di un'ipotesi abbastanza remota, mentre una tale prescrizione consentirebbe la sopravvivenza di quel tipo di imprese.

Per quanto riguarda l'articolo 2, propongo la sostituzione del secondo comma con il seguente: « 2. Il ricorso alle procedure di cui al precedente comma deve essere motivato ». Una accelerazione delle procedure di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche dovrebbe consentire di evitare che le somme stanziati diventino insufficienti per le opere cui sono destinate, o comunque che le lungaggini provochino danno alla pubblica amministrazione. Non dico che il corso delle procedure debba essere abolito, ma certo limitato.

Infine chiedo l'inserimento nel testo di un articolo 4-bis del seguente tenore: « Le somme impegnate con procedure di cui ai precedenti articoli non possono superare il 40 per cento degli stanziamenti di ciascuna amministrazione per l'esecuzione dei lavori dell'anno finanziario considerato, esclusi quelli per ripristino, manutenzione e rinnovi ». Tale proposta scaturisce anche da valutazioni fatte considerando casi eclatanti, come quello di un appalto che, partito da due miliardi, nel giro di qualche anno si è trasformato in un appalto da 28 miliardi.

Come ho già detto, vi è anche un gruppo di emendamenti di cui sono cofirmatario con i colleghi Guarra e Boetti Villanis Audifredi, e che sono stati presentati questa mattina, prima dell'inizio della seduta. Come ricorderete, nel corso della prima seduta dedicata a questo provvedimento, numerosi colleghi manifestarono la preoccupazione che l'esecuzione delle opere, ma soprattutto la predisposizione dei progetti di massima ed esecutivi, fosse affidata alle imprese ed alle aziende anziché a studi specializzati, cioè costituiti da persone qualificate ed iscritte agli albi professionali. Si discusse del rispetto della dignità professionale delle categorie interessate, ma anche e soprattutto si obiettò che mentre alcune aziende possono disporre di studi altamente qualificati (è il caso, ad esempio, dell'impresa Ponti) molte altre si avvalgono delle capacità di un paio di geometri al massimo.

Sotto questo profilo, per difendere i lavoratori autonomi ma anche per dare una maggiore garanzia alla pubblica amministrazione, abbiamo ritenuto di presentare una serie di emendamenti.

All'articolo 1, proponiamo di sopprimere le parole: « e l'eventuale progettazione », che figurano al primo comma, e di sostituire il terzo comma con il seguente: « L'affidamento ha luogo sulla base di progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante: l'affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo, fermo il limite del massimo importo affidabile ai sensi del precedente comma 1 ». Si tratta di modifiche collegate l'una all'altra, e che hanno il vantaggio di essere state suggerite da chi è del mestiere.

Con l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, si vuole elevare a più di 50 miliardi l'importo dei lavori per cui è possibile applicare la procedura prevista al primo comma dello stesso articolo: infatti, la lievitazione dei costi fa sì che il tetto di 20 miliardi rappresenti un cifra mo-

desta anche in relazione, ad esempio, all'esecuzione di un tronco stradale.

Gli emendamenti all'articolo 4 sono intesi ad introdurre chiarimenti circa la presenza dei professionisti nell'ambito dell'esecuzione delle opere pubbliche. In particolare, i colleghi sanno che il decimo comma dell'articolo prevede che l'onorario dei professionisti chiamati a collaborare alla progettazione, sia ridotto del 50 per cento rispetto alla tariffa, perché sull'ammontare di opere di decine di miliardi i compensi risulterebbero elevatissimi. Ora, se la progettazione viene affidata all'ordine professionale, questo è costretto a liquidare il professionista rispettando le percentuali fissate da norme di legge, il che può far correre il rischio di aumento di costi alla pubblica amministrazione; noi proponiamo, invece, che il compenso sia corrisposto in misura ridotta sino al 50 per cento, secondo accordi stretti tra committente e professionista.

In proposito, ricordo che, dopo il terremoto del Friuli, gli enti pubblici — che dovettero appaltare numerosissimi progetti per la ristrutturazione di edifici parzialmente demoliti, di interi quartieri e borgate, e per nuovi piani di utilizzazione — stipularono dei contratti per nulla disprezzabili con singoli professionisti, in cui il compenso veniva stabilito prima, quali che fossero poi le difficoltà che potevano intervenire nel corso dell'esecuzione delle opere.

BRUNO BOSCO. Il disegno di legge in discussione, presentato due anni fa, non risponde complessivamente — a mio avviso — alle esigenze del settore delle opere pubbliche, come si sono venute a configurare negli ultimi tempi, quando si è presa coscienza delle necessità di ammodernare tutta la rete infrastrutturale italiana, con risorse finanziarie notevoli.

Poiché questo non è certamente l'ultimo dei provvedimenti predisposti al riguardo, direi che stiamo procedendo « a spizichi e bocconi », rabberciando una legislazione che avrebbe dovuto essere più comparata ed omogenea. Occorre infatti inter-

venire in un settore che — anche per i suoi risvolti sociali — ha ormai assunto imponenti dimensioni finanziarie, dal momento che si tratta di un vastissimo complesso di opere che incidono su tutto il territorio.

Il disegno di legge, per altri aspetti, espropria la pubblica amministrazione di certe prerogative e possibilità, non le consente di migliorare le proprie strutture tecnico-amministrative e sostanzialmente affida a terzi la realizzazione delle opere pubbliche privandoci dei necessari controlli. Non mi dilungo oltre su questi aspetti, che sono stati già evidenziati nel corso della discussione sulle linee generali: li ho solo richiamati per dire che gli emendamenti che ho presentato intendono appunto ovviare ad alcuni inconvenienti presenti nel testo in esame.

Il punto fondamentale dell'insieme degli emendamenti è quello del miglioramento del momento progettuale. L'attuale legislazione non consente alla pubblica amministrazione — per carenza di personale ma anche per lacune normative — di affrontare la programmazione e la progettazione almeno di massima in tempi utili a prendere in considerazione, successivamente, la progettazione esecutiva e la realizzazione: infatti i progetti devono essere stesi di volta in volta solo in base all'indicazione generale delle risorse nel settore, che vengono poi integrate dai finanziamenti specifici.

Un'altra carenza molto grave è quella di escludere i liberi professionisti dall'insieme dei lavori che si svolgono per l'esecuzione di opere pubbliche. Certo, nel futuro delle opere pubbliche non c'è la presenza del libero professionista, che è sempre stato considerato un elemento non facente parte delle strutture, neppure *ad adiuvandum*. Ma, come oggi stanno le cose, rivolgersi alle imprese soltanto attraverso i loro tecnici significa rinunciare, da parte della pubblica amministrazione, ad incidere, sotto il profilo dell'impostazione, sulla realizzazione delle opere pubbliche: taluni emendamenti mirano a riequilibrare questo scompensamento.

Un'opera pubblica, infatti, non comporta solo la realizzazione di un servizio o la creazione di un'infrastruttura destinata a produrre determinati benefici, ma incide profondamente sull'intera economia: mi riferisco alle imprese che lavorano a tutti i livelli, ai professionisti che potrebbero avvantaggiarsi di una struttura agile nella esecuzione delle opere pubbliche, in una parola a tutti coloro che lavorano sia per la esecuzione dell'opera medesima, sia per l'indotto che questa produce. Non va dimenticato, infatti, come l'opera pubblica generi un rilevante movimento economico: è a tale movimento che tutte le categorie interessate debbono dare la possibilità di accedere.

Il primo emendamento che presento tende ad aggiungere la parola « esecutivi » al primo comma dell'articolo 2, affinché sia chiaro che si tratta di progetti che le società concessionarie delle opere pubbliche debbono effettivamente realizzare. A mio avviso i progetti di massima si debbono riferire alle amministrazioni statali che dovranno gestire la esecuzione dell'opera in questione.

Sempre al primo comma dell'articolo 2, propongo di aggiungere una formulazione che affidi la direzione dei lavori alla amministrazione statale o agli enti concessionari, che potranno avvalersi di liberi professionisti (singoli o associati). A mio avviso, si tratta di una normativa che dovrebbe evitare gli squilibri che si sono generati in passato.

Il comma dieci dell'articolo 4 è formulato in maniera assai rischiosa, dal momento che prevedere una variazione di spesa del 25 per cento significa permettere alle imprese errori che rasentano un quarto dell'intero progetto di massima: sostanzialmente significa aumentare del 25 per cento il prezzo del progetto.

PRESIDENTE. Vi sono sempre i consigli di amministrazione che controllano.

BRUNO BOSCO. Il consiglio di amministrazione non può entrare nei dettagli del progetto; in questi ultimi anni casi del genere ne sono capitati a centinaia, si è ad-

dirittura arrivati a progetti di massima che sono partiti con una previsione di un miliardo di lire e sono arrivati a raggiungere una spesa effettiva di 20 miliardi di lire. Ritengo che il nostro dovere di legislatori sia quello di evitare che questi fatti si ripetano; una revisione del prezzo del 15 per cento mi sembra più che sufficiente.

L'ultima modifica che propongo riguarda l'inserimento di un articolo aggiuntivo tendente ad accelerare la procedura dell'esecuzione dell'opera pubblica.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento, la cui ammissibilità sarà verificata alla luce dei risultati delle votazioni:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: raggruppamenti temporanei aggiungere le seguenti: Le imprese riunite devono essere iscritte all'Albo nazionale costruttori per la classifica corrispondente e per un importo pari al 20 per cento dei lavori complessivi da appaltare o da affidare in concessione, qualora l'importo degli impianti superi i 200 milioni di lire.

1. 7.

TEDESCHI.

Sono stati altresì presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3784 recante "Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche",

rilevato che:

1) il provvedimento esaminato non è da solo sufficiente a garantire una concreta e reale accelerazione delle procedure per l'affidamento di opere pubbliche e che il nodo procedurale da sciogliere concerne il complesso agglomerato di procedimenti autorizzatori che allungano notevolmente la fase preliminare all'esecuzione dei lavori;

2) occorre disporre di progetti di massima sufficientemente indicativi dei reali contenuti dell'opera anche ai fini di poter

effettuare una più penetrante e precisa azione di controllo delle opere stesse;

3) pur riconoscendo la validità delle ragioni che sono alla base sia delle istanze con cui si è richiesto un innalzamento della "soglia" di 20 miliardi fissata dall'articolo 2, per l'applicazione degli articoli sulla concessione, sia di quelle richiedenti una riduzione di tale limite, considera che soltanto la pratica attuazione della norma potrà indicare qual è la soluzione più conveniente per le amministrazioni e per le imprese e ritenuta, perciò, l'opportunità di non modificare tale limite, almeno nel primo periodo di applicazione della legge, fissato in tre anni dall'articolo 2, primo comma;

4) nella commissione, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, che predispose la convenzione tipo per l'affidamento in concessione, non sono rappresentate né le forze sindacali né il mondo dei professionisti;

5) si protrae il fenomeno degli abnormi ribassi,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche a livello amministrativo e di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire tempestività e reale praticabilità delle decisioni di spesa per gli investimenti pubblici, mirando al tendenziale inserimento nell'ordinamento di una sorta di "sportello unico", per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro previsto dalle procedure vigenti nel quadro di prevenzione e soprattutto di integrazione con esse, anche nel presupposto di una esigenza di prevenzione di tutela ambientale, per inserirla ed integrarla nel processo di sviluppo;

2) a impartire opportune istruzioni alle amministrazioni competenti affinché i progetti di massima comprendano gli elementi fondamentali che influiscono in modo determinante sulle caratteristiche dell'opera, che ne condizionano la fattibilità o che sono necessarie ad individuare l'opera a mezzo disegni, relazioni illustrati-

ve e preventivo sommario della spesa a carattere informativo;

3) ad adottare ogni iniziativa tesa a valutare gli effetti della sperimentazione delle disposizioni, anche attraverso la previsione di una sede unitaria di verifica del loro andamento, nonché a riferire in merito alla Commissione con puntuale riferimento all'opportunità di elevare la "soglia" dei 20 miliardi alla scadenza di tale periodo;

4) ad assicurare, comunque, che le categorie vengano sentite prima dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 4;

5) a definire un meccanismo automatico preventivo di esclusione delle offerte palesemente invalide, ferma restando, invece, per le offerte sospette di anomalia, la verifica prevista dalla normativa comunitaria; ed infine:

ad interpretare l'articolo 1, secondo comma, lettera d), nel senso che i "progetti di massima approvati", sono quelli già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o che lo saranno entro i limiti temporali della presente legge;

ad interpretare l'articolo 4, terzo comma, trattandosi di procedura ristretta e quindi ispirata al principio dell'efficienza amministrativa, nel senso che l'amministrazione selezioni, nell'ambito delle imprese in possesso dei requisiti, quelle da invitare ».

0/3784-2107-2837/1/IX

RELATORE.

« La Camera dei deputati,

in sede di approvazione del disegno di legge sulle norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche;

considerato l'elevato volume di residui passivi nel settore delle opere pubbliche di cui una delle cause è rappresentata dalla farraginosità del sistema degli appalti;

considerato che il suddetto disegno di legge propone uno snellimento delle pro-

cedure atte a sollecitare l'esecuzione delle opere stesse;

considerato che le nuove norme proposte presentano aspetti negativi come si evince dalle preoccupazioni poste in risalto anche dalla stampa su presunte deviazioni ed agevolazioni insite nel nuovo sistema;

considerato altresì che per opere di grande rilievo appare ancora necessario il confronto anche sul piano dello studio tecnico fra le soluzioni proposte da diverse imprese;

invita il Governo

ad emanare chiare disposizioni alle amministrazioni periferiche sull'accertamento delle qualità economiche e morali delle imprese a cui i lavori verranno affidati, nonché a sollecitare sia le aziende autonome sia le amministrazioni locali a privilegiare il sistema dell'appalto-concorso nelle grandi opere per le quali il sistema della concessione può apparire incongruo e dannoso per gli interessi pubblici ».

0/3784-2107-2837/2/IX.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDDI, FORNER.

« La Camera dei deputati,

in sede di esame del disegno di legge n. 3784 recante "Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche";

preso atto che tale provvedimento legislativo prevede la possibilità di affidare alle imprese o a consorzi di esse aggiudicatari di lavori la progettazione delle opere,

impegna il Governo

a) ad emanare disposizioni, per le amministrazioni e gli enti previsti per il primo comma dell'articolo 1, con le quali sia garantito che tutti i progetti di massima, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, siano affidati, in base alle leggi professionali, a professionisti iscritti agli Albi professionali per competenze;

b) ad assicurare che le categorie professionali vengano sentite prima dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 4;

c) che ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 526, che prevede l'affidamento di progetti esecutivi a professionisti da parte dell'ANAS, anche il progetto di massima purché ben definito e dimensionato debba essere affidato a professionisti, dal momento che rientra nella sfera del progetto esecutivo ».

0/3784-2107-2837/3/IX.

BALZARDI.

« La Camera dei deputati,

preso atto che il provvedimento legislativo inerente norme straordinarie per l'accelerazione delle opere pubbliche contiene come elemento determinante la possibilità di affidare alle imprese o a consorzi di esse aggiudicatari di lavori, la progettazione esecutiva delle opere,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni per le amministrazioni e gli enti previsti nel primo comma dell'articolo 1 della legge stessa, con le quali sia garantito che le progettazioni vengano affidate a liberi professionisti e che le prestazioni degli stessi costituiscano rapporto professionale regolato a termine di legge ».

0/3784-2107-2837/4/IX.

MANFREDI, RICCIUTI.

« La Camera dei deputati,

preso atto che l'approvazione del disegno di legge n. 3784 introduce norme di carattere straordinario e a termine per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche;

considerato che notevoli disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione di opere pubbliche si sono nel tempo accumulate ed hanno costituito ingenti somme a residui passivi,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, qua-

le incidenza di recupero l'applicazione della stessa abbia avuto sull'ammontare dei residui passivi impegnati per opere pubbliche e quali previsioni il Governo possa fare per il restante periodo di operatività della legge ».

0/3784-2107-2837/5/IX.

RICCIUTI.

« La Camera dei deputati,

preso atto che l'articolo 1 del disegno di legge n. 3784 prevede che le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici sono autorizzati ad affidare lavori secondo le norme ed i limiti previsti dallo stesso articolo 1,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni in forza delle quali sia chiarito che l'affidamento dei lavori e delle progettazioni da parte di un soggetto previsto dalla norma in oggetto, può avvenire anche nei casi in cui i precedenti lavori, sempre per opere funzionalmente

connesse, siano stati eseguiti da altre amministrazioni od enti diversi ».

0/3784-2107-2837/6/IX.

Bosco.

Sulla base delle considerazioni emerse, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta, comunicando che l'Ufficio di presidenza è convocato al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per l'esame delle questioni connesse con i decreti-legge in corso d'esame. In qualità di relatore, prenderò contatto con i presentatori degli emendamenti per un approfondimento dei medesimi in vista della prossima seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO